

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CUOCHI BRIANZA

TITOLO I COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – STRUTTURA

ART. 1

È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CUOCHI BRIANZA", operante nella Provincia di Monza e Brianza con sede in Seregno, via Giuseppe Verdi n° 77. L'Associazione territoriale potrà stabilire altre sedi di rappresentanza solo nell'ambito del territorio indicato nella denominazione. La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

L'Associazione è apartitica, indipendente e senza finalità di lucro.

ART. 3

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Cuochi e all'Unione Cuochi Regione Lombardia, condividendone scopi e finalità così come stabilito dai rispettivi Statuti.

TITOLO II SCOPI

ART. 4

L'Associazione ha per scopo:

- a) raccogliere e unire intorno ad essa i cuochi, coloro che hanno esercitato la professione di cuoco, i sostenitori della categoria e gli allievi degli istituti e delle scuole alberghiere residenti o operanti nella provincia di cui essa è espressione, per dar vita ad uno spirito unitario di categoria, al fine di raggiungere un maggior prestigio ed una migliore condizione sociale e professionale;
- b) creare occasioni di incontro e dibattito sui problemi di categoria, attraverso riunioni, assemblee, congressi, pubblicazioni e manifestazioni, sollecitando l'attenzione degli organi di informazione;
- c) collaborare con gli istituti e le scuole alberghiere al fine di sostenere la formazione di giovani cuochi e di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro;
- d) approfondire le conoscenze tecniche di cucina quale premessa di un costante aggiornamento professionale, attraverso la progettazione, organizzazione e gestione delle attività di formazione;
- e) sviluppare tematiche relative al settore ristorazione-ospitalità, al fine di fornire servizi di supporto agli associati;
- f) promuovere, mediante manifestazioni, concorsi e premi, l'attività meritoria degli associati, le loro capacità ed il loro spirito d'iniziativa, al fine di valorizzare la cucina del territorio;
- g) costruire un legame con le pubbliche amministrazioni e le imprese del settore al fine di ottenere l'aiuto necessario per il perseguimento dei fini statutari;
- h) instaurare e mantenere rapporti di collaborazione con associazioni che perseguono gli stessi fini;
- i) partecipare attivamente, con i propri rappresentanti, alle attività promosse dalla Federazione Italiana Cuochi e dall'Unione Cuochi Regione Lombardia.
- j) Richiamare l'attenzione su problematiche sociali e caritative, attraverso iniziative rivolte agli associati e agli esterni.

TITOLO III ASSOCIATI

ART. 5

Possono aderire all'Associazione coloro che risiedono o operano nell'ambito della Provincia di cui l'ente costituisce espressione. Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati hanno diritto a fruire dei servizi resi dall'Associazione, nonché dall'Unione Cuochi Regione Lombardia e dalla Federazione Italiana Cuochi.

Essi sono legittimati a prendere parte attivamente alla vita e all'amministrazione dell'Associazione. In particolare, tutti gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale degli iscritti, esercitando in tale sede il diritto di voto anche ai fini dell'approvazione e delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e della nomina degli organi direttivi, secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

ART. 6

Gli iscritti si suddividono in soci onorari e soci effettivi.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di attribuire la qualifica di socio onorario a coloro che siano ritenuti particolarmente meritevoli in relazione alle iniziative assunte, alle opere compiute e alle attività prestate a beneficio della categoria

professionale. La nomina deve essere convalidata dalla Unione Cuochi Regione Lombardia e comunicata alla Federazione Italiana Cuochi. La qualifica di socio onorario è riconosciuta a vita.

I soci effettivi si suddividono in allievi, professionisti, sostenitori-benemeriti.

Sono allievi tutti gli studenti che frequentano corsi di cucina in istituti e scuole alberghiere di ogni ordine e grado.

Sono professionisti tutti coloro che esercitano o hanno esercitato la professione di cuoco come attività lavorativa primaria, senza discriminazione alcuna derivante dalla tipologia del rapporto di lavoro.

Sono sostenitori-benemeriti tutti coloro che forniscono il loro apporto, a titolo diverso, alle attività associative.

ART. 7

La qualità di associato si perde:

- 1) per dimissioni;
- 2) per morosità;
- 3) per indegnità.

In presenza di comportamenti dell'associato contrari alla legge, all'Atto Costitutivo o allo Statuto, ovvero gravemente lesivi degli interessi, dell'onorabilità e del prestigio della categoria dei cuochi, il Consiglio Direttivo istruisce provvedimento di radiazione per indegnità, inoltrandolo ai competenti organi nazionali.

Contro tale provvedimento, l'interessato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, secondo le procedure stabilite dallo Statuto vigente.

ART. 8

Gli associati sono tenuti:

- a) all'osservanza scrupolosa del presente Statuto e del regolamento;
- b) al versamento della quota associativa, che comprende le quote di spettanza della Federazione Italiana Cuochi, della Unione Cuochi Regione Lombardia e della Associazione Cuochi Brianza, nonché degli altri contributi che vengano determinati annualmente dall'Assemblea degli iscritti a norma del presente Statuto;
- c) a prestare la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali.
- d) ad accettare le decisioni dell'Assemblea anche se votate in loro assenza"

TITOLO IV ORGANI

ART. 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale degli Associati (ordinaria o straordinaria);
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori e Probiviri.

ART. 10

L'Assemblea Generale è composta dai soci fondatori e dagli associati che siano in regola col pagamento della quota associativa dell'esercizio sociale dell'anno precedente e per i quali non sia in corso la procedura di radiazione.

L'Assemblea Generale degli iscritti si riunisce almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. Essa si riunisce altresì qualora lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta un numero di iscritti pari a due terzi.

ART. 11

L'Assemblea Generale degli iscritti viene convocata dal Consiglio Direttivo utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione: lettera, e-mail, fax, SMS, affissione all'albo presso la sede. La convocazione deve essere comunicata agli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La stessa convocazione sarà inoltrata per conoscenza all'Unione Cuochi Regione Lombardia.

ART. 12

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di suo impedimento dal Vice Presidente Vicario o, in alternativa, dal consigliere più anziano.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno degli iscritti.

In seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza di metà più uno degli Associati e in seconda convocazione con la maggioranza di metà più uno dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi degli iscritti e in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Ogni Associato può farsi rappresentare all'Assemblea, a mezzo delega scritta da un altro associato. Nessun delegato può comunque essere portatore di più di 3 deleghe.

ART. 13

Compiti dell'Assemblea Generale ordinaria:

- a) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio annuale, preventivo e consuntivo;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo, designandone il Presidente e il Vice Presidente Vicario;
- d) eleggere il Collegio dei Revisori e Proviviri;
- e) eleggere i delegati all'assemblea dell'Unione Cuochi Regione Lombardia;
- f) approvare e modificare il regolamento;
- g) determinare, in linea generale, l'attività dell'Associazione e controllarne l'attuazione;
- h) fissare la quota associativa annualmente dovuta ed eventuali contributi straordinari;
- i) deliberare sugli altri argomenti sottoposti alla sua approvazione.

ART. 14

Compiti dell'Assemblea Generale straordinaria:

- a) approvare lo Statuto e deliberarne le modificazioni;
- b) deliberare lo scioglimento della Associazione.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea generale, che fissa altresì il numero dei suoi componenti, compresi tra un minimo di cinque e un massimo di undici. In qualsiasi caso, la maggioranza dei componenti del Consiglio dovrà essere costituita da associati professionisti. I Consiglieri rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Qualora nel corso del quadriennio vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione con prelazione per coloro che, fra i non eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nella precedente votazione o per cooptazione; i Consiglieri così nominati scadono con gli altri alla fine del quadriennio in corso.

Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio. In questo caso il Presidente del Collegio dei Revisori provvederà a convocare, entro un mese, l'Assemblea Generale degli Associati, al fine di provvedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Esso delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell'Assemblea Generale e in particolare:

- a) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario;
- b) nomina, ove lo ritenga opportuno, un Vice Segretario;
- c) elegge il Tesoriere fra i suoi componenti;
- d) predispose il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) dà corso alle deliberazioni dell'Assemblea;
- f) delibera, per quanto di sua competenza, sulla decadenza degli associati a norma dell'art. 7 del presente Statuto;
- g) redige il regolamento interno, nel pieno rispetto dei principi sanciti negli Statuti e nei regolamenti della Federazione Italiana Cuochi e della Unione Cuochi Regione Lombardia;
- h) può nominare membri aggiuntivi, fino ad un massimo di due, per incarichi particolari e fino alla durata degli stessi;
- i) è competente a tenere, per conto della Associazione, il libro degli associati, il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro mastro, il libro degli inventari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli lo reputi opportuno e comunque almeno una volta ogni quattro mesi. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro venti giorni, ove ne facciano richiesta almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza.

ART. 17

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. In caso di sua assenza o impedimento il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente Vicario il quale ne dispone pienamente.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea riunita in seduta ordinaria fra gli iscritti professionisti e resta in carica quattro anni. Non può ricoprire l'incarico oltre due mandati consecutivi.

Al Presidente compete:

- a) presiedere l'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria;
- b) presiedere il Consiglio Direttivo.

ART. 18

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente; è tenuto a collaborare con il Presidente e a svolgere i compiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo:

- a) verbalizza gli incontri assembleari e del Consiglio;
- b) aggiorna il libro degli associati.

ART. 19

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. È tenuto a redigere il bilancio preventivo e consuntivo e a svolgere i compiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo:

- a) gestisce le risorse monetarie dell'Associazione;
- b) tiene il libro mastro e degli inventari;
- c) provvede a effettuare i pagamenti;
- d) è cointestatario, con il Presidente, del Conto Corrente dell'Associazione.

ART. 20

Il Collegio dei Sindaci Revisori e Provisori è eletto, anche tra persone estranee alla categoria, dall'Assemblea Generale. È composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La carica di Sindaco Revisore non è compatibile con le altre cariche previste dal presente Statuto. Il Collegio dei Sindaci Revisori nomina tra i suoi membri il Presidente.

Cura, per l'Associazione, la tenuta del libro dei verbali e delle deliberazioni relativi all'attività svolta dal Collegio stesso.

ART. 21

È facoltà dell'Associazione nominare tra i suoi membri un Presidente onorario che sia ritenuto particolarmente meritevole in relazione alle iniziative assunte, alle opere compiute e alle attività prestate a beneficio dell'Associazione stessa. La nomina viene deliberata dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, avanzata all'unanimità dei membri componenti.

Il Presidente onorario decade alla scadenza del mandato del Consiglio in carica al momento della sua nomina. È rinominabile e non riveste incarichi specifici.

TITOLO V MEZZI FINANZIARI

ART. 22

I mezzi finanziari della Associazione sono costituiti da:

- a) quote di iscrizione e contributi degli associati;
- b) contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici;
- c) donazioni, legati, contributi privati;
- d) proventi derivanti da iniziative sociali o sponsorizzazioni;
- e) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante l'esistenza della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalle leggi.

ART. 23

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tale data verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario della Associazione e il bilancio preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO VI MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglIMENTO

ART. 24

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale, riunita in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno quattro quinti degli iscritti. In caso di deliberazione dello scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad un'altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle altre leggi vigenti.